



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PATRIARCA, BOLDRINI, COMINCINI, CUCCA,  
D’ALFONSO, FERRARI, GRIMANI, MANCA, Assuntela MESSINA, MISIANI,  
NANNICINI, PARRINI, RAMPI, ROSSOMANDO e VERDUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2018**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto  
della cittadinanza italiana

ONOREVOLI SENATORI. - La presenza di quasi un milione di minori nati in Italia da genitori stranieri impone la modifica delle leggi in materia di acquisto della cittadinanza. Occorre assicurare a questi giovani un futuro certo, nel quale sia chiara la loro appartenenza al Paese che li ha visti nascere e che ha garantito la loro istruzione. È una questione di civiltà, di una Repubblica che vuole essere accogliente e inclusiva secondo il dettato costituzionale.

Essi sono una risorsa preziosa in un Paese nel quale la presenza giovanile si fa sempre più «rarefatta» per questioni demografiche e per le note difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

I criteri ispiratori della normativa vigente in materia di cittadinanza prevedono che l'acquisto della cittadinanza italiana sia basato principalmente sullo *ius sanguinis* (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. Secondo la normativa vigente il minore nato in Italia da genitori stranieri può acquistare la cittadinanza per la cosiddetta «elezione di cittadinanza», che ha come presupposto la residenza legale, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età e richiede che la dichiarazione di voler eleggere la cittadinanza italiana sia resa entro un anno dal compimento dei diciotto anni. Una normativa che oggi appare inadeguata e insufficiente, come più volte denunciato da molte organizzazioni della società civile.

Con le modifiche recate dal presente disegno di legge si vuole introdurre un regime più favorevole per l'acquisto della cittadinanza da parte di chi nasca nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, che siano a loro volta nati in Italia ovvero regolarmente residenti sul territo-

rio della Repubblica da almeno cinque anni. Questo per garantire uno stabile collegamento tra il nuovo cittadino e l'Italia e impedire che coloro che nascono nel nostro territorio «casualmente» possano accedere a tale diritto. Poiché l'acquisto della cittadinanza non deve essere imposto, perché è ben possibile che i nati in Italia vogliano conservare come esclusiva cittadinanza quella del Paese di origine, è prevista una dichiarazione di volontà (con la specificazione che entro due anni dal raggiungimento della maggiore età il soggetto possa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana). In mancanza di dichiarazione dei genitori è previsto l'acquisto della cittadinanza a richiesta dell'interessato, da proporre entro due anni da raggiungimento della maggiore età.

Occorre poi prendere atto della situazione dei minori che sono nati in Italia da genitori non legalmente soggiornanti in Italia ovvero disciplinare i casi di minori che pur non essendo nati nel nostro Paese vi abbiano vissuto gran parte della loro vita, frequentando la scuola e crescendo in questo contesto culturale. Anche per loro è prevista la possibilità di acquistare la cittadinanza italiana quando abbiano compiuto in Italia un ciclo di istruzione o di formazione professionale. Per superare il possibile nodo critico derivante dall'acquisto della cittadinanza italiana da parte di coloro che, provenendo da Paesi che abbiamo tradizioni culturali diverse, non aderiscono ai valori fondamentali del nostro Paese e delle convenzioni internazionali in materia di parità di diritti e divieto di discriminazioni, è prevista da parte dei genitori, che formulino «l'elezione di cittadinanza» per i figli, una dichiarazione di impegno a

educarli nel rispetto di tali valori e principi fondamentali.

Con l'introduzione dell'articolo 1-bis, nella vigente legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) si ampliano i presupposti per «l'elezione di cittadinanza», prevedendo che possa acquistare la cittadinanza italiana chi nasca in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno sia nato in Italia (comma 1, lettera a)), ovvero sia regolarmente residente in Italia da almeno cinque anni prima della nascita del figlio (comma 1, lettera b)). Le disposizioni del comma 1, lettera c), permettono al minore nato in Italia, qualora non sussistano le condizioni di cui alle lettere precedenti, oppure al minore che sia entrato in Italia prima dei dieci anni di età di ottenere la cittadinanza italiana, a condizione che abbia concluso, nel nostro Paese, un ciclo di studi ovvero di formazione professionale. Il tetto dei dieci anni è stato individuato al fine di evitare che, nella prospettiva di poter ottenere la cittadinanza, minori stranieri, che abbiamo un'età tale da consentire loro di affrontare il viaggio senza i genitori, siano inviati «clandestinamente» nel nostro Paese (dove vige la regola della inespellibilità dei minori non accompagnati), esponendoli in tal modo a rischi per la loro incolumità e per la loro crescita. La dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza può essere proposta, in caso di minore età del figlio, dai genitori che contestualmente dovranno impegnarsi a educarlo nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane (come previsto dall'articolo 10 della legge n. 91 del 1992 per il giuramento di cittadinanza).

In considerazione del principio della bigenitorialità è previsto che l'elezione di cittadinanza per il figlio minore venga resa da entrambi i genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale); il richiamo agli articoli 316 e 317 del codice civile è necessario per disciplinare i casi di conflitto tra genitori ovvero di lontananza o impedimento di uno dei due. Nel caso in cui

i genitori non compiano le dichiarazioni richieste per permettere al minore l'acquisto della cittadinanza, sarà il figlio, quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma, a poter compiere la dichiarazione entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Nel pieno rispetto della volontà dell'individuo, il nuovo cittadino, per il quale l'elezione di cittadinanza sia stata compiuta dai genitori, potrà una volta divenuto maggiorenne, e per i due anni successivi, rinunciare alla cittadinanza italiana (se in possesso di un'altra).

È prevista la soppressione del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, che regola l'attuale elezione di cittadinanza. La norma che si intende abrogare prevede: «Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data». Intervenendo sui presupposti per l'elezione di cittadinanza, al fine di renderli più favorevoli per i nati sul territorio italiano, la norma non ha più ragione di permanere nell'ordinamento.

La disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 è necessaria per chiarire che anche coloro che alla data di entrata in vigore della nuova legge siano nati in Italia ovvero abbiano fatto ingresso nel territorio italiano prima dei dieci anni di età possano compiere l'elezione di cittadinanza secondo le nuove regole. In questo modo si evitano disparità di trattamento a danno dei minori.

Nel comma 2 viene introdotta una disposizione transitoria che tutela la posizione giuridica di coloro che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge, i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4, oggetto di abrogazione. Si tratta di una norma di chiusura, che tutela ipotesi statisticamente marginali, quelle cioè in cui un soggetto nato in Italia da genitori stranieri e

regolarmente soggiornante sul nostro territorio per diciotto anni, non abbia conseguito alcun titolo di studio. Tuttavia appare oppor-

tuno prevedere che anche una tale aspettativa, per un lasso di tempo (due anni dall'entrata in vigore della legge), sia tutelata.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Nuovi casi di acquisto della cittadinanza italiana)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Può acquistare la cittadinanza italiana:

a) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui uno almeno uno nato in Italia e vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di un anno;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno vi risiede legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni;

c) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri o vi ha fatto ingresso entro il decimo anno di età a condizione che abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione espressa da entrambi i genitori, ovvero da chi esercita responsabilità genitoriale, entro il compimento della maggiore età dell'interessato che risiede legalmente in Italia alla data della dichiarazione, di voler far acquistare al minore la cittadinanza italiana e

di impegnarsi a educarlo nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato; si applicano gli articoli 316 e 317 del codice civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

3. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

#### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 4 della legge  
5 febbraio 1992, n.91)*

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato.

#### Art. 3.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a chi è nato, o ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica entro il decimo anno di età, prima della data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha maturato i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nel testo vigente prima di tale data, rende la dichiarazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.



€ 1,00